

D.L. n. 122/2021 – Misure urgenti in materia anti-Covid

14 Settembre 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il [D.L. n. 122/2021](#), recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”*, in vigore dall'11 settembre 2021.

Il decreto legge, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, introduce disposizioni volte, da un lato, a estendere l'obbligo del Green Pass per chiunque acceda nelle strutture scolastiche, educative, formative e universitarie e, dall'altro, a estendere l'obbligo vaccinale per coloro che accedano, a qualunque titolo, alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.

STRUTTURE SCOLASTICHE, EDUCATIVE, FORMATIVE E UNIVERSITARIE

L'art. 1 del D.L. in esame, introducendo i nuovi articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 al D.L. n. 52/2021^[1], estende le disposizioni previste dall'art. 9-ter del predetto D.L. (obbligo di possedere ed esibire il Green Pass, fino al 31 dicembre 2021) al personale delle seguenti strutture:

- servizi educativi per l'infanzia;
- centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- sistemi regionali che realizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS);
- istituti tecnici superiori (ITS).

Inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, **chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (sia appartenenti al sistema nazionale di istruzione che rientranti in una delle categorie di cui sopra), nonché nelle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e nelle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, è tenuto a possedere ed esibire il Green Pass.**

Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute^[2], nonché agli alunni, agli studenti e ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che partecipano ai percorsi formativi degli ITS.^[3]

Fermo restando l'obbligo dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative alla verifica del Green Pass, **tale controllo deve essere effettuato anche dai datori di lavoro di tutti coloro che accedano nelle predette strutture per ragioni di servizio o di lavoro.**

Tali verifiche sono effettuate con le modalità indicate attualmente dal D.P.C.M. 17 giugno 2021^[4], il quale prevede la lettura del QR code tramite un'apposita app (denominata "Verifica C19"). Per espressa disposizione normativa, questa modalità consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità del Green Pass e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

La violazione delle menzionate disposizioni è sanzionata^[5] con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000, aumentata fino a un terzo nel caso in cui la violazione avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/81, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta, si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del d.lgs. n. 285/1992. In caso di violazione reiterata, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Pertanto, si invitano le imprese che stiano svolgendo o prevedano di svolgere lavori presso le suddette strutture a informare del nuovo obbligo di legge i lavoratori coinvolti e a verificare, prima dell'accesso alle strutture stesse, che questi siano in possesso del Green Pass.

Fermo restando quanto sopra, si evidenzia che **la disciplina qui illustrata si applica anche agli enti bilaterali rientranti in una delle categorie di strutture formative sopra elencate.** Di conseguenza, sia il personale di questi enti che chiunque acceda agli stessi, ad esclusione dei partecipanti ai corsi di formazione^[6], deve essere in possesso di Green Pass.

STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE

L'art. 2 del D.L. in esame, introducendo il nuovo art. 4-bis al D.L. n. 44/2021^[7], **dispone, a decorrere dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti coloro, anche esterni, che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle seguenti strutture:**

- strutture di ospitalità e di lungodegenza;
- residenze sanitarie assistite (RSA);
- hospice;
- strutture riabilitative;
- strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti;
- in ogni caso, in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021.

Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute^[1].

Il rispetto delle suddette disposizioni è assicurato dai responsabili delle strutture e dai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgano nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni. A tal fine, i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità che saranno definite con apposito D.P.C.M. Sul punto, ci riserviamo di fornire tempestivamente aggiornamenti.^[9]

In caso di accesso alle suddette strutture in violazione dell'obbligo di cui sopra, si applicano le medesime sanzioni già illustrate con riferimento all'art. 1 del D.L. in esame.

Per quanto esposto, si invitano le imprese che prevedano di svolgere lavori presso le suddette strutture alla data del 10 ottobre 2021 (o successivamente) a informare del nuovo obbligo di legge i lavoratori coinvolti.

[1] ___ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021.

[2] ___ Attualmente circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.

[3] ___ Per completezza di informazione, si segnala che invece per gli studenti universitari è previsto l'obbligo di green pass, ai sensi del citato art. 9-ter del D.L. n. 52/2021.

[4] ___ Art. 13.

[5] ___ Ai sensi dell'art. 4 commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020.

[6] ___ Ad eccezione di coloro che partecipano ai percorsi formativi degli ITS.

[7] ___ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021.

[8]
___ Attualmente circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.

[9]
___ La disposizione in commento tiene fermo quanto previsto dall'art. 17-bis del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, rubricato "Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale".